

Prot. n. 1401/86

Roma, 5 novembre 1986

Circolare n. 13 (con allegati)

1. Obbligo di inserimento nel nuovo sistema di sostentamento del clero.

Sono stati segnalati da talune diocesi casi di sacerdoti che, pur trovandosi in una condizione oggettivamente rispondente ai requisiti previsti per esser considerati "sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi" ai fini dell'applicazione del nuovo sistema di sostentamento, rifiutano di "inserirsi" in tale sistema e non esibiscono i dati e le documentazioni richiesti.

In proposito il Comitato ritiene che i sacerdoti che rispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 222/85 **sono obbligati** a inserirsi nel sistema.

Infatti:

- la legge n. 222 traduce nell'ordinamento italiano norme che sono di natura concordataria, e perciò hanno valore nello stesso tempo **canonico e civile**.
- La medesima legge non prevede alcuna disposizione che faccia dipendere l'inserimento nel sistema da un atto di volontà del singolo sacerdote; all'opposto, prevede un requisito oggettivo (essere sacerdote che svolge servizio in favore della diocesi), dal quale, come da un mero presupposto, fa discendere un complesso di conseguenze relative al sostentamento del sacerdote stesso.
- In tale quadro normativo, l'Istituto diocesano e l'Istituto centrale, e, per certi aspetti, la stessa C.E.I., si vedono attribuire una serie di responsabilità, per onorare le quali essi debbono poter conoscere i dati relativi a ciascun sacerdote interessato al sistema onde accertare se, in concreto, un determinato sacerdote fa parte o non fa parte del sistema medesimo. Si tratta di responsabilità rilevanti davanti allo Stato e, al limite, penalmente perseguibili, a fronte delle quali l'Istituto non può ammettere eccezioni né può operare indebite scissioni (per esempio, limitarsi a versare i contributi previdenziali per il Fondo clero I.N.P.S., che è per altro titolo obbligatorio, e non verificare le remunerazioni e gli stipendi del sacerdote per esaminare se si debbano operare ritenute fiscali).

Del resto, la legislazione concordataria riprende, sviluppa e concretizza gli orientamenti del Concilio Vaticano II e del nuovo codice di diritto canonico, alla luce dei quali è agevole rilevare che il problema del sostentamento del sacerdote è sempre meno da intendere come problema di esclusiva pertinenza personale e "privata" ma piuttosto da inquadrare come momento - non principale e però neppur marginale - di quella comunione solidale nell'unico presbiterio che è elemento costitutivo della stessa figura sacerdotale: in tale prospettiva non solo non è illegittima, ma addirittura appare come doverosa e significativa la scelta fatta di considerare i sacerdoti accomunati in un unico "sistema di

remunerazione" quando effettivamente svolgono servizio a tempo pieno, quale che ne sia la forma, in favore della diocesi, nell'intento di meglio provvedere al sostentamento di ciascuno e di tutti, anche attraverso forme concrete di perequazione.

2. Problemi relativi alle imposte I.R.P.E.G. e I.L.O.R. (acconto nel mese di novembre 1986).

1. Gli I.D.S.C. e gli I.L.S.C. nel mese di novembre 1986 non devono provvedere al versamento dell'acconto delle imposte I.R.P.E.G.-I.L.O.R. dovute per il periodo in corso 1986 sui redditi dei beni ad essi trasferiti, perchè:

a) come è noto, il versamento in oggetto per il periodo di imposta in corso (es. 1986) si determina sulla base "della imposta relativa al periodo precedente (es. 1985) come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso (es. 1985)" (art. 1 legge 23.3.1977, n. 97 e successive modificazioni; art. 2, secondo comma, DL 23.12.1977, n. 936, conv. in legge 23.2.1978, n. 38);

b) tale dichiarazione dei redditi (Mod. 760) per il 1985 (periodo precedente) non è stata, né poteva essere, presentata in proprio dagli I.D.S.C. e dagli I.L.S.C. nel 1986 per le ragioni di cui alla lett. a) e dal momento che gli Istituti stessi solo il 7 gennaio 1986, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale, hanno acquistato la personalità giuridica civile e ottenuto il conseguente riconoscimento civile del trasferimento di diritto a loro favore dei patrimoni dei benefici estinti.

2. Non devono provvedere nel mese di novembre 1986 al medesimo versamento dell'acconto delle imposte I.R.P.E.G.-I.L.O.R. dovute per il periodo di imposta 1986 per i redditi ex beneficiari neppure i sacerdoti ex beneficiati, perchè con la estinzione dei benefici i beni sono stati trasferiti di diritto agli I.D.S.C. e agli I.L.S.C. sin dal 7 gennaio 1986.

3. Nel 1987, però, gli I.D.S.C. e gli I.L.S.C. dovranno provvedere a fare la denuncia dei redditi dell'anno 1986 (periodo precedente) relativi a tutti i beni beneficiari, anche a quelli di cui non hanno ricevuto direttamente i redditi nel 1986 per vari motivi, o che certamente saranno ritrasferiti, perchè, come già si è detto sopra, tutti siffatti beni ex beneficiari sono diventati al 7 gennaio 1986 proprietà degli stessi Istituti.

Pertanto è opportuno che gli I.D.S.C. e gli I.L.S.C. acquisiscano quanto prima i dati catastali e gli estimi di tutti i beni ex beneficiari e in più riscuotano dagli ex beneficiati i redditi dei beni ancora in loro amministrazione nonchè le quote di imposte ad essi inerenti, onde, poi, provvedere in tempo alla dichiarazione e al pagamento.

4. Gli enti "parrocchia", che entro il 30 novembre 1986 avranno la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, non dovranno provvedere

nel mese di novembre 1986 al versamento dell'acconto delle imposte I.R.P.E.G.-I.L.O.R. sui redditi dei beni che risulteranno costituire il loro patrimonio; anch'essi, infatti, non hanno potuto presentare in proprio la dichiarazione dei redditi (Mod. 760) nel 1986 per il 1985 (periodo precedente), perchè inesistenti prima della data del riconoscimento civile.

Vale anche per le parrocchie quanto altro indicato per gli Istituti al precedente n. 3.

5. Per gli enti "chiesa parrocchiale", infine, occorre distinguere tra quelle già certamente estinte e quelle eventualmente non ancora estinte entro il 30 novembre 1986.

Per i sacerdoti non più rappresentanti legali delle prime, perchè a tale data già estinte, non v'è obbligo alcuno di provvedere al versamento nel mese di novembre 1986 dell'acconto I.R.P.E.G.-I.L.O.R. dovuto sui redditi dei beni, già appartenenti alla chiesa parrocchiale e ora trasferiti all'ente parrocchia, per le stesse ragioni di cui al n. 2.

Per i sacerdoti, invece, tuttora rappresentanti legali di chiese parrocchiali, che non fossero state ancora estinte, rimane l'obbligo di provvedere al versamento dell'acconto I.R.P.E.G.-I.L.O.R. nel mese di novembre 1986 sui redditi dei beni ancora di proprietà di queste ultime, perchè tuttora esistenti.

6. Si fa presente, infine, che la dichiarazione dei redditi delle ex chiese parrocchiali, estinte dopo il 30 settembre 1986, per l'anno 1986 non farà carico agli enti parrocchia, la cui responsabilità agli effetti tributari nasce soltanto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del loro riconoscimento civile.

Ne consegue che gli adempimenti fiscali relativi ai redditi prodotti nell'anno 1986 dovranno essere effettuati a nome dell'ente chiesa parrocchiale.

L'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativamente all'anno 1986 nell'aprile 1987, di cui sopra, può essere soddisfatto dai legali rappresentanti degli enti parrocchie, succeduti "ope legis" alle chiese parrocchiali estinte, purchè nella compilazione dei modelli di dette dichiarazioni vi sia l'indicazione della denominazione e dei dati dell'ente chiesa parrocchiale estinta e l'indicazione delle generalità e dei dati del legale rappresentante dell'ente parrocchia, succeduto alla chiesa parrocchiale estinta.

A tale conclusione si ritiene di poter pervenire sia tenendo conto della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222, la quale ha stabilito che la parrocchia succede alla chiesa parrocchiale estinta in tutti i rapporti attivi e passivi, sia per analogia a quanto in tal senso ha risposto per iscritto il Ministero delle Finanze con sua nota del 24 aprile 1986, Div. XI, prot. 11/478 circa un nostro quesito relativo all'identico caso, presentatosi nell'aprile 1986, di successione tra gli Istituti diocesani e gli enti beneficiari estinti relativamente alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1985.

3. Adempimenti in materia fiscale conseguenti al riconoscimento civile degli enti "parrocchia".

L'estinzione degli enti "chiesa parrocchiale" e il riconoscimento degli enti "parrocchia" comportano taluni adempimenti in materia fiscale che

è bene richiamare qui di seguito.

A) Imposte sui redditi.

La dichiarazione dei redditi relativa al periodo intercorso dal 1° gennaio 1986 alla data del decreto che conferisce alle parrocchie la personalità giuridica ai sensi dell'art. 29 della legge n. 222/1985 dovrà essere presentata a termini di quanto indicato nella precedente pagina 3.

B) Codice fiscale.

Entro 60 giorni dalla data del riconoscimento civile del decreto vescovile che elenca gli enti "chiesa parrocchiale" estinti, l'avvenuta estinzione dei medesimi enti "chiesa parrocchiale" deve essere comunicata all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette competente (art. 6 del D.M. 12.3.1974) ai fini dell'annullamento del codice fiscale che era stato loro attribuito.

C) I.V.A.

a) Entro 30 giorni dal riconoscimento civile del decreto vescovile che elenca gli enti "chiesa parrocchiale" estinti, si deve presentare all'Ufficio I.V.A. competente la richiesta di cancellazione di partite I.V.A. precedentemente aperte a nome delle chiese parrocchiali estinte, utilizzando il Mod. AA 10/2 (art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni).

b) Entro il giorno 5 del mese successivo a quello della denuncia di cui al precedente punto a), si deve effettuare il versamento dell'imposta eventualmente dovuta.

c) Entro il 5 marzo dell'anno successivo a quello dell'estinzione deve essere presentata la dichiarazione riepilogativa relativa al periodo intercorso dal 1° gennaio 1986 alla data del decreto che conferisce alle parrocchie la personalità giuridica ai sensi dell'art. 29 della legge n. 222/1985.

Per quanto riguarda invece i rapporti giuridici in essere, quali i contratti, compresi quelli di lavoro (ad es. con il sacrestano), non è necessario alcun adempimento particolare, in quanto l'art. 30, comma primo, della legge n. 222/85 dispone con chiarezza che il nuovo ente (parrocchia) succede "ipso jure" a quello estinto (chiesa parrocchiale) in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Trattamento economico da assicurare per il 1986 ai sacerdoti ex beneficiati non congruati o parzialmente congruati.

Da più parti sono pervenute ancora domande al Comitato circa il trattamento economico nell'anno 1986 dei sacerdoti ex beneficiati non congruati o parzialmente congruati.

A tale riguardo si ribadisce quanto già indicato nella Circolare n. 7 dell'8 ottobre 1985.

Con l'erezione degli Istituti per il sostentamento del clero:

a) la proprietà e la redditività di tutti i patrimoni beneficiari sono state trasferite "ope legis" agli Istituti stessi e sono stati contestualmente estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal can. 1473 del Codice di diritto canonico del 1917 (cf. art. 28, comma primo, della legge 222/1985). I beneficiari quindi non possono più vantare, a partire dal momento dell'erezione degli Istituti, alcun diritto circa i redditi dei beni già beneficiari, anche se questi fossero sino ad ora rimasti nella loro materiale disponibilità. Tali redditi spettano unicamente all'I.D.S.C.;

b) in seguito all'acquisizione "ex lege" dei beni già beneficiari, gli Istituti hanno assunto l'onere di provvedere per il 1986 alla remunerazione di quei sacerdoti che fino a quel momento traevano il loro sostentamento dalla redditività di tali beni; evidenti motivi di solidarietà e di perequazione ci hanno indotto a quantificare tale remunerazione tenendo come punto di riferimento l'importo dell'assegno unico e temporaneo attribuito ai sacerdoti ex congruati.

In concreto mediante i redditi provenienti dai beni ex beneficiari ogni Istituto dovrà provvedere per il 1986 al sostentamento dei sacerdoti ex beneficiari non congruati o parzialmente congruati:

- con il versamento di una somma pari all'importo pieno di un assegno unico e temporaneo per quei sacerdoti che ne erano privi in quanto ex titolari di benefici il cui reddito nel 1984 era uguale o superiore all'importo dell'assegno di congrua;

- con il versamento della somma necessaria per raggiungere quella pari all'importo di un assegno unico e temporaneo per quei sacerdoti che godono di un assegno unico e temporaneo ridotto, perchè nel 1984 erano titolari di benefici che davano loro un certo reddito.

Tali indicazioni sono da ritenersi valide anche per quei casi in cui l'I.D.S.C. non sia ancora riuscito ad assumersi direttamente l'effettiva amministrazione dei beni e quindi non abbia ancora revocato la delega agli ex titolari dei rispettivi benefici.

Quanto detto non si applica invece per le diocesi di Trento e di Bolzano-Bressanone/Bozen-Brixen che, a motivo delle specifiche esigenze del sistema tavolo, hanno rimandato l'erezione dei rispettivi I.D.S.C. al 30.9.1986, termine ultimo consentito dalla legge n. 222/1985.

5. Problemi derivanti dai recenti provvedimenti della Santa Sede circa talune diocesi italiane.

La Congregazione per i Vescovi con decreto in data 30 settembre 1986 ha provveduto a definire la denominazione e la sede delle diocesi in Italia. Tale decreto è stato consegnato al Ministero dell'Interno per l'attribuzione della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai singoli enti diocesi, che avverrà con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale.

Come è noto, il provvedimento della Congregazione per i Vescovi

ha apportato modifiche ad alcune realtà diocesane italiane: alcune diocesi hanno mutato denominazione, altre sono state unificate, altre ancora hanno avuto lievi cambiamenti di confini. Viene ora domandato da diversi Vescovi se sorgono problemi circa i decreti benefici e i decreti parrocchie riferentisi alla precedente configurazione diocesana e già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne i decreti relativi alle parrocchie e chiese parrocchiali estinte non si pongono particolari problemi. L'acquisto della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, infatti, sarà sufficientemente attestato dalla presentazione della Gazzetta Ufficiale contenente il relativo decreto ministeriale: infatti le variazioni successivamente avvenute a livello di diocesi non incidono direttamente sulla denominazione e la sede delle singole parrocchie quali risultano dal decreto vescovile.

Anche i decreti dei benefici estinti non dovranno essere rifatti: anche nei riguardi dei benefici, infatti, le variazioni introdotte a livello di diocesi non mutano l'identità dell'ente che è dichiarato estinto. Si dovrà piuttosto avere attenzione a non procedere alle trascrizioni dei beni già beneficiari presso la Conservatoria in favore dell'I.D.S.C., in attesa della necessaria trasformazione che l'Istituto medesimo dovrà subire (vedi oltre).

L'attento studio della situazione, condotto in stretta collaborazione col Ministero dell'Interno, ha consentito di trovare una soluzione al problema relativo alla individuazione della circoscrizione territoriale degli enti diocesi, soprattutto di quelli modificati dal decreto della Congregazione per i Vescovi. Il decreto conterrà nella parte narrativa un esplicito riferimento ai singoli decreti ministeriali di riconoscimento delle parrocchie, consentendo in tal modo di porre in stretta connessione la precedente e l'attuale configurazione della diocesi: la circoscrizione della diocesi risulterà definita in relazione alle parrocchie che già appartenevano alla medesima e a quelle delle eventuali altre diocesi che ad essa si sono unite per estinzione o per unificazione.

Problemi complessi si pongono invece per quanto riguarda la trasformazione cui andranno soggetti taluni Istituti per il sostentamento del clero. Infatti, in seguito al decreto della Congregazione per i Vescovi alcuni Istituti dovranno procedere alla semplice modifica della denominazione, altri invece alla trasformazione da Istituto interdiocesano in Istituto diocesano, con conseguente adattamento dello statuto e designazione di un nuovo Consiglio di amministrazione. Sembra quindi opportuno che gli Istituti interessati sospendano temporaneamente diversi adempimenti che si potrebbero realizzare nell'immediato futuro e cioè l'iscrizione al registro delle persone giuridiche nonché le trascrizioni e le volture catastali dei beni ex beneficiari a proprio favore, per evitare l'onere di doverli rifare una volta avvenuta la suddetta trasformazione dell'Istituto stesso.

Ben consapevole dei ritardi e dei disagi che tale situazione comporta, questo Comitato si sta adoperando per la redazione di una bozza di decreto canonico per la trasformazione dell'Istituto, bozza che verrà inviata quanto prima ai Vescovi interessati.

6. Obbligo di notificazione al Ministero dell'Interno della costituzione di archivi magnetici riguardanti cittadini italiani.

Com'è noto, l'Istituto centrale ha costituito un archivio magnetico dei sacerdoti che prestano servizio a favore delle diocesi italiane.

Questo archivio sarà reso accessibile, per la parte di competenza, agli Istituti diocesani e interdiocesani p.s.c. quando sarà stata realizzata la prevista rete di interconnessione tra essi e l'Istituto centrale, il cui progetto è attualmente allo studio.

Poichè però alcuni Istituti diocesani o interdiocesani hanno già provveduto autonomamente a registrare su supporti magnetici i dati relativi al clero della loro diocesi, si ritiene opportuno ricordare gli adempimenti che la legge impone in simili casi.

Richiamiamo l'attenzione sulle disposizioni date in materia dalla legge n. 121 del 1° aprile 1981, riguardante il "nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".

Tale legge all'art.8, comma quarto, dispone che, qualora un ente o associazione costituisca un archivio magnetico relativo a cittadini italiani, è obbligato a darne notizia al Ministero dell'Interno. Il testo al riguardo è molto chiaro:

"Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi e detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministero dell'Interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato o abbia avuto un principio di attivazione.

Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da 300 mila lire a 3 milioni".

E' evidente che a tali disposizioni sono tenuti anche gli Istituti diocesani.

Per agevolare l'uniforme presentazione delle suddette comunicazioni al Ministero, si raccomanda di farle pervenire al Comitato, che volentieri provvederà al loro incitro diretto.

Si allega, per comodità, una bozza di lettera da indirizzare al Ministero dell'Interno (vedi allegato n. 1).

7. Recenti disposizioni di organi dello Stato riguardanti l'attività degli enti ecclesiastici.

Dobbiamo comunicare che a tutt'oggi non è ancora avvenuta la preannunciata emanazione del Regolamento civile di attuazione della legge

n. 222/85. Tale ritardo crea non poche incertezze relativamente agli adempimenti cui gli enti ecclesiastici (parrocchie, diocesi, Istituti p.s.c.) devono dare corso in questo periodo. Da parte nostra assicuriamo che, non appena si potrà disporre del sopracitato Regolamento, offriremo agli enti interessati gli strumenti e le indicazioni necessarie per una celere e puntuale impostazione delle diverse pratiche (iscrizione nel registro delle persone giuridiche, trascrizione dei beni sui registri immobiliari, volture catastali).

L'invio della presente Circolare ci offre comunque l'opportunità di portare a Vostra conoscenza alcune risposte o indicazioni date in questi ultimi mesi da diversi organismi statali, aventi come oggetto problemi che presentano una stretta attinenza con l'attuazione della legge n. 222/85.

A) Rimborso crediti su libretto postale.

Segnaliamo innanzitutto l'intervento della Direzione Generale Banco Posta del Ministero delle PP.TT., che in data 2 agosto 1986 ha dato istruzioni a tutti gli uffici dipendenti di dar corso alle richieste avanzate dagli Istituti per il sostentamento del clero di rimborso di credito su libretti postali intestati a enti ex beneficiari ora passati in proprietà agli Istituti stessi (vedi allegati n.2 e n. 3). Unica condizione richiesta perchè tale rimborso possa essere effettuato è la presentazione di una attestazione, convalidata dalla competente prefettura, che rechi il nome del presidente dell'Istituto per il sostentamento del clero.

B) Iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

a) Si è avuta in data 4 agosto 1986 una circolare del **Ministero di Grazia e Giustizia** riguardante alcuni problemi connessi alla iscrizione degli enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche (vedi allegato n.4). Tale intervento si è reso necessario in seguito alle difformità di comportamento manifestate da parte dei singoli uffici giudiziari. La circolare del Ministero di Grazia e Giustizia chiarisce che l'iscrizione degli enti ecclesiastici deve essere eseguita "nel normale registro delle persone giuridiche senza distinzione rispetto alle altre persone giuridiche italiane" ed è gravata dal pagamento della tassa di concessione governativa, da corrispondersi una sola volta all'atto dell'iscrizione stessa (importo della tassa £. 41.000). La domanda d'iscrizione deve essere indirizzata in modo impersonale al Tribunale o al Presidente dello stesso e redatta in carta da bollo da £. 3.000.

Saranno da assolvere inoltre i diritti di cancelleria.

b) Dal **Ministero dell'Interno** è stata diffusa la circolare n. 56 del 5 settembre 1986, che conferma e richiama i termini entro i quali tutti gli enti ecclesiastici sono tenuti ad iscriversi nel registro delle persone giuridiche (vedi allegato n.5).

In generale gli enti ecclesiastici riconosciuti dopo il 3 giugno 1985 sono tenuti ad iscriversi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riconoscimento sulla Gazzetta Ufficiale. Si applica così agli enti ecclesiastici la normativa cui sono soggetti tutti gli enti civilmente riconosciuti.

Fanno eccezione a tale norma generale gli Istituti per il sostentamento

del clero, le diocesi e le parrocchie, che dovranno iscriversi entro il 31 dicembre 1989; e gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in data antecedente il 3 giugno 1985, i quali devono procedere alla iscrizione entro il 3 giugno 1987.

C) Procedura per autorizzazione civile agli acquisti.

La circolare n. 57 del **Ministero dell'Interno** in data 15 settembre 1986 ha per oggetto la procedura relativa alle richieste presentate dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti al fine di ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili, ad accettare donazioni o eredità o a conseguire legati (vedi allegato n.6).

Poichè la circolare è molto lunga ma anche sufficientemente chiara, ci limitiamo a ricordare che la corretta impostazione dell'istanza favorirà la tanto auspicata riduzione dei tempi di concessione dell'autorizzazione.

D) Incremento di valore ai fini dell'I.N.V.I.M.

Da ultimo segnaliamo la circolare del **Ministero delle Finanze** in data 20 settembre 1986 riguardante l'imposta I.N.V.I.M. e specialmente il momento iniziale per il calcolo dell'incremento di valore nei successivi trasferimenti dei beni pervenuti agli Istituti per il sostentamento del clero (vedi allegato n.7). A tale proposito la circolare dispone che per gli eventuali trasferimenti a terzi messi in atto dagli I.D.S.C. o I.I.S.C., aventi per oggetto gli immobili già appartenenti ad enti ex beneficiari, si deve assumere come termine iniziale di riferimento per il calcolo dell'incremento di valore imponibile il valore corrente di mercato dell'immobile al 7 gennaio 1986, data del riconoscimento civile della erezione degli Istituti stessi.

Dobbiamo infine comunicare che finora non è ancora pervenuta la risposta del **Ministero delle Finanze** circa il trattamento fiscale delle remunerazioni corrisposte nel 1986 dagli Istituti per il sostentamento del clero ai sacerdoti già titolari di benefici non congruati o parzialmente congruati.

3. Aggiornamento delle informazioni circa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali relativi a benefici e parrocchie.

Si è ormai conclusa la fase di ricezione e trascrizione dei decreti vescovili contenenti l'elenco dei benefici estinti e di quelli contenenti l'elenco delle parrocchie e delle chiese parrocchiali estinte. Restano ancora aperti pochi casi in cui, in seguito alle verifiche fatte dal Comitato e dal **Ministero dell'Interno**, si sono rese necessarie alcune correzioni dei decreti stessi.

Per quanto riguarda la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti ministeriali, per comodità delle diocesi interessate ne uniamo in allegato l'elenco aggiornato (vedi allegato n. 8).

Cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito a controllare l'esattezza dei testi pubblicati e ad inviare al Comitato, perchè questo le trasmetta agli organi competenti, le eventuali richieste di "errata corrige" .

Allegato n. 1

**ISTITUTO DIOCESANO(O INTERDIOCESANO) PER IL
SOSTENTAMENTO DEL CLERO**

Prot. n. _____

Roma, _____

On. Ministero dell'Interno

R O M A

Ai sensi dell'art. 8, comma quarto, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si notifica a codesto Onorevole Ministero che questo Istituto ha iniziato ad attivare nel corrente anno un archivio magnetico del clero che presta servizio a favore della propria diocesi.

Tale archivio costituisce la indispensabile base-dati per l'esecuzione dei compiti che la legge n. 222 del 1985 assegna agli Istituti per il sostentamento del clero.

Con osservanza.

(firma del Presidente dell'Istituto)

660885

02/08 10.55

660885 DPRO TR I

612690 DCSB I

MSG TX NR 527 DEL 1/8/86

DA POSTGEN BANC

AT DIRPOSTEL REPUBBLICA

PC MINISTERO INTERNI - DIREZIONE GENERALE AFFARI DEI CULTI - ROMA

DCSB/60136721/258186

PREMESSO CHE UENGO NO SEGNA LATE ALCUNE DIFFICOLTA' FRAPPOSTE DAGLI UFFICI P.T. IN ORDINE AT RICHIESTE RIMBORSO DI CREDITO SU LIBRETTI POSTALI DI RISPARMIO INTESTATI AT CURIE VESCOVILI (.) BENEFICI CAPITOLARI (.) PARROCCHIALI (.) VICARIATI CURATI O COMUNQUE DENOMINATI (.) RICHIESTE AVANZATE DA ISTITUTI DIOCESANI O INTERDIOCESANI PER SOSTENTAMENTO CLERO (.) INVITASI ORGANI IN INDIRIZZO AT RENDERE EDOTTI UFFICI P.T. CHE DETTE OPERAZIONI SONO SENZ'ALTRO ESIGIBILI AT CONDIZIONE CHE (.) SALVO ULTERIORI DIVERSE DISPOSIZIONI (.) ATTESTAZIONE RECANTE NOMINATI UD PRESIDENTE PREDETTI ISTITUTI RECHI PER IL MOMENTO (.) CONVALIDA DA PARTE COMPETENTE PREFETTURA (.) PRESENTI DISPOSIZIONI NON SUNT APPLICABILI NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO (.)

VICE DIRCENTR GIFFONI

®

660885 DPRO TR I

612690 DCSB IM

8031




MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Direz. Centr. _____

Div. _____ - Sez. _____

QUALIFICA CTA	DESTINAZIONE	Prov. ROMA	Numero	Parole	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Annotazioni
					Giorno e mese	Ore e minuti	
Spedito il 19 ore per il circuito N. all'ufficio di FIRMA							

DIRCOMPART REPUBBLICA
CCSB REPUBBLICA



DCSB/41/C/3841/01/AMF - SUNT PERVENUTI ALLA SCRIVENTE ALCUNI QUESTI IN MERITO ALLA RICHIESTA AUT MENO DEL VISTO DELLA PREFETTURA SULLE CERTIFICAZIONI PRODOTTE DAGLI ENTI DI CULTO PUNTO AL RIGUARDO PRECISASI CHE FINO A QUANDO I PREDETTI ENTI NON RISULTERANNO ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE VRG COSA CHE DOVRA' AVVENIRE SU RICHIESTA DEGLI ENTI MEDESIMI ENTRO IL 31.12.89 VRG LE CERTIFICAZIONI PRESENTATE DEBONO ESSERE VISTATE DALLA PREFETTURA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PUNT INFORMASI PERALTRO CHE EST STATO INTERESSATO MINISTERO INTERNO AT FINE CONOSCERE EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE CIRCOLARI 44 ET 48 RIGUARDANTI LEGALE RAPPRESENTANZA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI ET RELATIVE ATTESTAZIONI PUNTO FACENDO PERTANTO RISERVA ULTERIORI EVENTUALI PRECISAZIONI IN MERITO VRG PREGASI FORNIRE CORTESE CENNO ASSICURAZIONE.

DIRCENTRALE
[Handwritten signature]

14.12.89
025016



Allegaton. 4

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Segreteria

4 AGO. 1986

Prot. 1/23-1 (85) 1990

Ai Sig. Presidenti delle
Corti di AppelloLORO SEDIAi Sig. Procuratori Generale
presso le Corti di
AppelloLORO SEDI

e, p. c.

All' Ispettorato Generale

S E D EAll' Ufficio Organizzazione e
MetodoS E D E

OGGETTO: Applicazione della legge n. 222 del 20/5/1985.

Il Comitato per il Sostentamento del Clero ha comunicato a questo Ministero che la disciplina in oggetto ha creato alcune incertezze interpretative, generando una difformità di comportamento da parte dei singoli uffici giudiziari. Pertanto, dopo aver acquisito il conforme parere del Ministero delle Finanze sui punti rientranti nella sua primaria competenza ed al fine di garantire uniformità di indirizzo si osserva quanto segue:

Taluni tribunali hanno manifestato l' intenzione di istituire un nuovo registro, o, quanto meno, di riservare una speciale sezione di quello

già in uso, per l'iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tale opinione non può essere condivisa in quanto la legge 1985/222 all'art. 51 dispone che "gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche" e nel secondo comma aggiunge che agli stessi "non può essere fatto, ai fini della legislazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private". La registrazione, pertanto, deve essere eseguita nel normale registro delle persone giuridiche senza distinzione rispetto alle altre persone giuridiche italiane.

Altro problema sollevato, relativo all'art. 31¹, è quello concernente l'obbligo o non del pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Sull'argomento è stata segnalata una difformità di comportamento da parte degli uffici giudiziari che, talora non richiedono la corrispondenza di alcun tributo, tal'altra pretendono il pagamento della tassa di concessione governativa al momento della iscrizione e altre volte, infine, assimilando il regime fiscale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti a quello delle società commerciali, richiedono, addirittura, il pagamento della doppia tassa di concessione governativa.

Sulla questione va innanzitutto precisato che l'esenzione dello art. 31 si riferisce solo ai trasferimenti patrimoniali previsti dagli artt. 22 II c, 28, 29 e 30 della legge in questione ed ai relativi atti ed adempimenti necessari e non anche alle iscrizioni nel registro delle persone giuridiche.

Ed infatti non può condividersi la tesi interpretativa da taluni sostenuta in base alla quale nella disposizione de qua sarebbero ravvisabili tre distinti oggetti dell'esenzione: i "trasferimenti", "tutti gli atti", e infine gli "adempimenti" previsti dalla legge in oggetto.

Al contrario deve ritenersi che l'inciso "tutti gli atti ed adempimenti necessari a norma di legge" vada interpretato nel senso che la esenzione prevista per i trasferimenti si debba estendere anche alle formalità ad essi accessori e/o strumentali.

Peraltro, non è revocabile in dubbio che, non trattandosi di società commerciali, la tassa di concessione governativa debba essere corrisposta, una sola volta, al momento della iscrizione, così come è previsto per le persone giuridiche non esenti al n. 2 lett. b della tariffa allegata al DPR n. 641/72 e successive modificazioni.

Difficoltà interpretative sono sorte pure per la redazione della domanda di iscrizione ed in particolare per la sua intestazione. Alcune cancellerie ritengono che l'istanza vada indirizzata al Tribunale in modo impersonale oltre al Presidente del Tribunale, altre, infine, alla cancelleria.

Sull'argomento si deve precisare che questa ultima soluzione non può essere accolta in quanto la cancelleria è una ripartizione interna dell'ufficio giudiziario priva di rilevanza esterna.

Le prime due soluzioni, invece, appaiono entrambi corrette in quanto l'art. 22 delle disposizioni di attuazione al C.C. ha istituito il registro delle persone giuridiche "presso la cancelleria di ciascun Tribunale di capoluogo di provincia" ed ha disposto che la sua tenuta è sottoposta alla "diretta sorveglianza" del Presidente del Tribunale. La domanda, pertanto, può essere indirizzata, indifferentemente, all'ufficio competente avente rilevanza esterna (tribunale) o all'organo che lo rappresenta e che, peraltro, ha in materia una specifica attribuzione (Presidente del tribunale).

Un ulteriore problema che è stato prospettato a questo Ministero è quello relativo al trattamento fiscale cui assoggettare la domanda di iscrizione dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nel registro delle persone giuridiche. Talora, infatti, si è ritenuto tuttora in vigore l'esenzione desumibile dagli articoli 24 e 25 delle disposizioni di attuazione del c.c. e, conseguentemente, si è concluso che la domanda vada proposta in carta libera.

Al contrario deve ritenersi che l'art. 42 del DPR 20/9/1973 n.601 ha abrogato la esenzione suddetta e quindi l'istanza de qua deve essere


presentata in carta da bollo da L. 3.000 ai sensi dell'art. 5 della tariffa allegato A) al DPR 26/10/1972 n. 642 (e non in carta da bollo per atti giudiziari come pure alcuni uffici sembra richiedano).

Infine è stato sollevato da alcuni uffici giudiziari anche il problema relativo alla tempestività della domanda di iscrizione nel registro delle imprese degli enti ecclesiastici riconosciuti. In particolare, per quel che risulta a questo Ministero, alcune cancellerie hanno ritenuto passibili di multa le domanda presentate oltre il quindicesimo giorno dalla costituzione dell'istituto in applicazione dell'art. 27 della disposizione di attuazione del codice civile.

Al riguardo si osserva che la norma per ultimo citata deve ritenersi implicitamente derogata dall'art. 6 della legge in oggetto che, come è noto, fissa in modo autonomo i termini entro i quali la iscrizione deve essere richiesta. E' evidente, pertanto, che le sanzioni previste dall'art. 35 del C.C. devono essere inflitte, solo quando non vengano rispettati i termini che il già citato art. 6 ha fissato espressamente per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Tutto ciò premesso si pregano le SS.LL. di voler dare notizia della presente agli uffici giudiziari dei rispettivi distretti.

IL DIRETTORE GENERALE





Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

Divisione Affari del Culto Cattolico

CIRCOLARE N. 56

Roma, 5 settembre 1986

- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
T R E N T O
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
B O L Z A N O
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
A O S T A

OGGETTO: Legge 20 maggio 1985, n. 222 - Iscrizione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nel registro delle persone giuridiche.

L'art. 5 della legge 20 maggio 1985 n. 222, entrata in vigore il 3 giugno 1985, dispone - come è noto - che tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si iscrivano nel registro delle persone giuridiche.

Tale iscrizione deve essere richiesta:

- entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento, relativamente agli enti riconosciuti dopo il 3 giugno 1985 (art. 5 legge n. 222/1985, art. 33 codice civile e art. 27 disposizioni di attuazione codice civile);
- entro il 3 giugno 1987, relativamente agli enti ecclesiastici già riconosciuti (art. 6, primo comma);



Ministero dell'Interno

- entro il 31 dicembre 1989, relativamente agli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, alle Diocesi ed alle parrocchie (art. 6, terzo comma).

Con circolare n. 48 in data 5 ottobre 1985 vennero dati alle SS.LL. chiarimenti circa il rilascio di attestazioni, nel periodo di transizione, in materia di legale rappresentanza degli enti.

Ora - anche in linea con lo spirito del disposto dell'art. 6, ultimo comma, della legge n. 222/1985, secondo il quale, decorsi i termini ivi fissati e sopra riportati, gli enti ecclesiastici potranno concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche - si trasmette, per opportuna conoscenza delle SS.LL. e con preghiera di non trascurare occasione per renderne partecipi gli enti interessati, copia della circolare diramata in materia, in data 4 agosto u.s., dal Ministero di Grazia e Giustizia.

p. IL MINISTRO



Allegato n. 6

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI
Servizio Affari dei Culti
Divisione Affari del Culto Cattolico

CIRCOLARI N. 57

Roma, 15 settembre 1986

- Ai Sigg. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
T R E N T O
- Al Sig. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
B O L Z A N O
- Al Sig. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
A O S T A

OGGETTO: Legge 20 maggio 1985, n. 222 - Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti - Autorizzazione governativa ad acquistare immobili, ad accettare donazioni od eredità ed a conseguire legati.

Pervengono sempre più di frequente lamentele circa la eccessiva durata dell'iter istruttorio delle istanze degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti volte ad ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili, ad accettare donazioni od eredità o a conseguire legati.

Dal che la esigenza di diramare le istruzioni di cui alla presente circolare, che si prega di voler attentamente considerare e seguire, onde assicurare un più rapido iter istruttorio e ridurre al minimo i tempi tecnici per la definizione delle procedure.

La materia, come è noto, è ora disciplinata dall'art. 17 della legge 20 maggio 1985 n. 222, che, innovando radicalmente, ha posto nel nulla tutte le precedenti norme speciali ed ha ricondotto la materia al diritto comune, stabilendo che "per gli acquisti degli enti



Ministero dell'Interno

- 2 -

ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche".

Tali disposizioni, allo stato della vigente legislazione, possono sostanzialmente individuarsi:

- nell'art. 17 del codice civile, in base al quale "la persona giuridica non può acquistare beni immobili, nè accettare donazioni o eredità, nè conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto";
- nell'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in base al quale "la domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui la persona giuridica ha la sua sede, accompagnata dai documenti necessari per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni. Il Prefetto raccoglie le opportune informazioni, sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica e...trasmette la domanda al ministero..; l'autorizzazione è data con decreto del Presidente della Repubblica".

La materia stessa ha altresì formato oggetto di una norma dell'emanando regolamento di esecuzione della richiamata legge n. 222/1985, attualmente in fase di "concerto" con le altre Amministrazioni interessate, norma in base alla quale:

- la domanda per ottenere l'autorizzazione ad acquistare immobili, ad accettare donazioni o eredità od a conseguire legati deve essere accompagnata:

. dal certificato della cancelleria del Tribunale, dal quale risultino



Ministero dell'Interno

- 3 -

- l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante dell'ente nonchè l'esistenza di eventuali limitazioni al suo potere di rappresentanza;
- . dalla deliberazione del competente organo dell'ente, qualora tale organo sia diverso dal legale rappresentante;
 - . dal contratto relativo all'acquisto o dall'atto pubblico contenente la dichiarazione del donante, ovvero dal verbale di pubblicazione del testamento;
 - . dalla perizia giurata descrittiva ed estimativa dei beni;
 - . dalla indicazione delle somme di denaro e dall'elenco dei beni mobili oggetto della donazione, dell'eredità o del legato;
 - . dalla autorizzazione della competente autorità ecclesiastica;
 - . da ogni altro elemento utile a documentare l'opportunità dell'acquisto e la destinazione dei beni;
- nell'istruire la domanda il Prefetto acquisisce le informazioni e gli elementi ritenuti opportuni nonchè il parere dei competenti uffici tecnici dello Stato in ordine al valore dei beni, rivolgendo diretta richiesta agli organi della pubblica amministrazione, anche se abbiano sede nel territorio di altra provincia.

E' di tutta evidenza come la norma regolamentare ricalchi sostanzialmente la prassi fin qui seguita e possa, quindi, fin da ora costituire utile polo di riferimento per l'attività istruttoria delle prefetture, anche sulla base delle seguenti ulteriori specificazioni:

I - DOMANDA

La domanda, redatta su carta legale ed indirizzata a questo Ministero, va trasmessa o consegnata alla prefettura; essa deve contenere:



Ministero dell'Interno

- 4 -

- il nome, il cognome e la qualifica (vescovo di..., parroco di..., presidente dell'istituto..., ecc.) della persona che sottoscrive la domanda;
- gli estremi del provvedimento col quale all'ente venne conferita la personalità giuridica civile (in mancanza di tale provvedimento, si veda il successivo punto 2c);
- l'elenco dei beni oggetto dell'acquisto, della donazione, dell'eredità o del legato;
- la indicazione chiara e precisa della destinazione che si intende dare ai beni stessi, tenendo presente che, nel caso di donazione, eredità o legato:
 - . non soddisfano il precetto legislativo espressioni generiche come "per i fini istituzionali dell'ente", "attività d'istituto" e simili;
 - . va specificato se i beni saranno utilizzati direttamente ovvero se saranno alienati;
 - . la utilizzazione dei beni dovrà essere in ogni caso conforme alla volontà del donante o del testatore.

A corredo della domanda vanno prodotti i seguenti documenti:

- 1) a comprova della legittimazione a sottoscrivere l'istanza:
 - a) se l'ente è già iscritto nel registro delle persone giuridiche: attestazione della cancelleria del Tribunale, dal quale risultino le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni al suo potere;
 - b) se l'ente non è ancora iscritto: attestazione dell'autorità ecclesiastica dalla quale risultino le generalità del legale rappresentante nonché l'esistenza di eventuali limitazioni al suo



Ministero dell'Interno

- 5 -

potere (fino alla scadenza del termine per l'iscrizione stessa: 3 giugno 1987 o 31 dicembre 1989);

- c) nel caso di domanda sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante: atto di procura in originale;
 - d) nel caso di domanda prodotta per conto di un ente indicato quale dipendente o filiale di quello istante: documentazione relativa a tale rapporto di dipendenza.
- 2) a comprova del possesso della personalità giuridica:
- a) se l'ente è già iscritto nel registro delle persone giuridiche: attestazione della cancelleria del Tribunale;
 - b) se l'ente non è ancora iscritto: copia del provvedimento relativo al conferimento della personalità giuridica (fino alla scadenza del termine per l'iscrizione stessa: 3 giugno 1987 o 31 dicembre 1989);
 - c) se l'ente non è ancora iscritto, non ha ottenuto un provvedimento formale di riconoscimento ma ritiene di essere persona giuridica per antico possesso di stato: documentazione atta a dimostrare che tale personalità è stata conseguita in epoca preunitaria e successivamente conservata;
- relativamente all' "antico possesso di stato" è da tenere presente che l'emanando regolamento prevede che in luogo del decreto di riconoscimento possa essere allegato alla domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche un attestato del Ministro dell'Interno, nel quale il Ministro stesso indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell'ente, dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta nel frattempo alcuna causa di



Ministero dell'Interno

- 6 -

estinzione della personalità stessa; è bene quindi che fin da ora gli enti che intendono vedersi dichiarata la personalità giuridica per antico possesso di stato producano la occorrente documentazione;

d) se l'ente non è riconosciuto: è possibile chiedere contestualmente il riconoscimento e l'autorizzazione, nel rispetto delle norme che regolano ciascuno dei due istituti; acquistano rilevanza, al riguardo, i termini di efficacia di cui agli artt. 600 e 786 del codice civile;

3) a comprova della legittimazione a chiedere l'autorizzazione:

a) per gli enti amministrati da organi collegiali (come, ad esempio, Istituti per il sostentamento del clero, fondazioni, ecc.): motivata delibera del consiglio d'amministrazione;

b) per tutti gli enti: autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, i limiti della cui competenza, come è noto, sono determinati in relazione al valore dei beni destinati ad entrare nel patrimonio dell'ente istante;

in merito alla legittimazione a chiedere l'autorizzazione è da osservare, per inciso, che le eredità ed i legati in favore di istituzioni generiche (es. "delle missioni", "per i poveri", ecc..) si intendono disposti, a termini dell'art. 630 cc., in favore di enti del luogo in cui il testatore aveva il proprio domicilio al tempo della morte;

4) ai fini della individuazione dei beni:

a) nel caso di acquisto di immobili a titolo oneroso: contratto o compromesso di compravendita; ove si tratti di acquisto da un Comune è necessaria la delibera del Consiglio Comunale, approvata



Ministero dell'Interno

- 7 -

- dagli organi di controllo;
- b) nel caso di donazione: atto pubblico di donazione;
- c) nel caso di eredità o legato: verbale di pubblicazione del testamento e possibilmente copia della denuncia di successione;
- 5) ai fini della determinazione dell'entità dei beni:
- a) per i beni immobili: perizia descrittiva ed estimativa, asseverata da giuramento;
- b) per i beni mobili, e comunque nel caso in cui il testatore abbia disposto genericamente in tutto o in parte delle proprie sostanze: copia autentica del verbale di inventario (art. 473 c.c.);
- c) per depositi bancari, titoli, obbligazioni ecc.: dichiarazione rilasciata dagli Istituti bancari interessati;
- 6) a proposito della opportunità dell'acquisto:
- a) relazione dell'ente, volta a dimostrare l'opportunità dell'acquisto in relazione - nel caso di donazione, eredità o legato - anche alle condizioni ed ai vincoli imposti dal disponente;
- b) stato patrimoniale aggiornato, in calce al quale il legale rappresentante dell'ente dichiara sotto la propria personale responsabilità che esso rispecchia la situazione reale ed effettiva alla data di compilazione.

II - ISTRUTTORIA DA PARTE DELLE PREFETTURE

In base al 2° comma dell'art. 5 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come già detto, il Prefetto:



Ministero dell'Interno

- 8 -

- raccoglie le opportune informazioni;
- sente, quando trattasi di atti di ultima volontà, coloro ai quali per successione sarebbero devoluti i beni lasciati all'ente;
- trasmette la domanda al Ministero.

Tale complesso di attività si ritiene che debba concretizzarsi in:

1. accertamenti preliminari circa:

- a) rispondenza della domanda e della documentazione a quanto prescritto e chiarito al paragrafo "I" della presente circolare;
- b) la effettiva volontà del testatore, verificando, mediante una attenta lettura del testamento, le condizioni imposte dallo stesso e se si sia inteso istituire l'ente erede o legatario: ciò, oltre che ai fini del pagamento delle imposte di successione, rileva sotto il profilo della prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 cc.; difatti, ove la relativa istanza sia stata prodotta trascorsi dieci anni dalla data di apertura della successione, ad essa potrà darsi corso solo se viene dimostrato che l'ente ha posto in essere atti che presuppongono la volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella sua qualità di erede (art. 476 cc.); a proposito degli atti di ultima volontà è da considerare anche l'art. 473 c.c., secondo il quale l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario;
- c) la effettiva rispondenza della destinazione che l'ente intende dare ai beni alle finalità dell'ente stesso ed alla volontà del donante o del testatore;
- d) il rispetto, relativamente ai beni immobili, della legge 28



Ministero dell'Interno

- 9 -

febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, contenente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie, di vincoli imposti da piani regolatori o da altre normative disciplinanti la materia (vincoli paesistici ecc....);

ogni carenza e difformità va segnalata direttamente all'ente istante, evitando inutili corrispondenze (come quella "prefettura-curia-ente-curia-prefettura") ed inviando copia della lettera, per conoscenza, a questo Ministero;

2. vanno contestualmente avviati gli adempimenti di specifica competenza della Prefettura, che deve:

a) chiedere agli Uffici Tecnici Erariali delle province in cui si trovano i beni di voler confermare o meno le valutazioni dei periti di parte; al riguardo si precisa che:

. la locuzione "diretta richiesta", inserita nella norma regolamentare riportata a pag. 3, va interpretata nel senso che le prefetture devono scrivere direttamente agli UU.TT.EE. delle altre province;

. l'onere per indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai tecnici degli UU.TT.EE. grava sul bilancio di questo Ministero;

. ove, negli acquisti a titolo oneroso, vi sia discordanza tra la valutazione di parte e quella dell'Ufficio Tecnico Erariale, le parti dovranno produrre - quando la discordanza appare sfavorevole all'ente - o l'impegno ad accettare la valutazione dell'U.T.E. ovvero una dichiarazione che motivi adeguatamente la decisione dell'ente stesso di non accettarla;



Ministero dell'Interno

- 10 -

- b) chiedere al Sindaco del Comune ove si è aperta la successione la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso "ad opponendum", con invito a restituirlo munito della annotazione "senza opposizioni" (ove, logicamente opposizioni non vi siano state) ovvero corredato dalle opposizioni prodotte;
- c) chiedere a Sindaci e organi di polizia di interpellare i successibili "ex lege" entro il 6° grado; è da tener presente al riguardo che:
- . come già detto, la locuzione "diretta richiesta", inserita nella norma regolamentare riportata a pag. 3, va interpretata nel senso che la prefettura deve scrivere direttamente agli organi delle altre province evitando di far gravare su altre prefetture l'onere della mera trasmissione di carte;
 - . la individuazione dei successibili ex lege non è sempre facile; ma - seppure a titolo meramente esemplificativo - si ritiene che essa possa avvenire attraverso l'albero genealogico riportato nella denuncia di successione, a mezzo di una attenta lettura del testamento, tramite l'esecutore testamentario o mediante ricerche nel comune di nascita;
 - . i congiunti del "de cuius" residenti all'estero vanno interpellati tramite le nostre autorità consolari;
- d) invitare l'ente erede o legatario a tentare il bonario componimento con i successibili "ex lege" che dichiarino di opporsi, in particolare con quelli che versino in condizioni economiche disagiate;
- e) nel caso in cui l'autorizzazione richiesta riguardi beni di interesse artistico o storico, chiedere il parere della



Ministero dell'Interno

- 11 -

Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici (L. 1° giugno 1939, n. 1089) anche al fine di permettere alla Soprintendenza stessa di:

- . esercitare, eventualmente, il diritto di prelazione riconosciute dalla legge;
- . riscontrare, in relazione alla destinazione che l'ente intende dare ai beni stessi, la esigenza di imporre obblighi o vincoli;
- f) trasmettere a questo Ministero tutti gli atti in originale corredati da una dettagliata relazione nella quale, esposte le iniziative e le informazioni assunte nonché i risultati conseguiti, il Prefetto conclude esprimendo il proprio motivato parere circa la opportunità o meno che si rilasci l'autorizzazione richiesta; al riguardo è da tenere presente che il Consiglio di Stato - al quale, come è noto, va riferito dettagliatamente nel merito - di recente:
 - . ha sospeso di esprimere il proprio parere perchè non erano stati interpellati tutti i successibili ex lege entro il 6° grado, benchè perfettamente individuati attraverso il testamento, la denuncia di successione e le relazioni degli organi di polizia;
 - . ha sospeso di pronunciarsi perchè "mancante agli atti il motivato parere del Prefetto";
 - . ha affermato, in una pronuncia del 13 dicembre 1985, che "il rinvio fatto dall'art. 17 della legge 20 maggio 1985 n. 222 alle leggi civili relative alle persone giuridiche, e quindi all'art. 17 del c.c., implica il sindacato degli atti negoziali delle persone giuridiche, e conseguentemente di tutti gli enti ecclesiastici...non solo per prevenire concentramenti eccessivi



Ministero dell'Interno

- 12 -

- di ricchezze immobiliari (immobilizzazione delle proprietà fondiaria), ma anche a tutela sia delle persone giuridiche stesse (convenienza degli acquisti), sia di quanti possano trovarsi in rapporti giuridici con esse (salvaguardia del patrimonio). A tale riguardo l'art. 5 del R.D. 30 marzo 1942 n. 318 pone a carico della persona giuridica l'obbligo di fornire all'Amministrazione la documentazione necessaria per dimostrare l'entità, le condizioni, l'opportunità dell'acquisto, nonché la destinazione dei beni";
- . ha affermato, in una pronuncia del 10 gennaio 1986, che "l'autorizzazione governativa all'accettazione dell'eredità da parte di corpi morali, ex art. 17 cod. civ., è un atto essenzialmente discrezionale e non va escluso che possa, quindi, essere soggetto alla fissazione di un termine per la vendita dei beni immobili compresi nel complesso ereditato";
 - . ha rilevato, in una pronuncia del 9 maggio 1986, relativamente ad una richiesta di autorizzazione presentata dopo notevole lasso di tempo, l'esigenza "che gli enti ecclesiastici siano sollecitati ad una ragionevole tempestività nella presentazione delle richieste di autorizzazione";
 - . ha sospeso di pronunciarsi, in seduta del 13 giugno 1986, rilevando, di fronte ad un caso di deroga al vincolo di destinazione imposta dal disponente, l'opportunità "che le ragioni avanzate dal legale rappresentante dell'ente formassero oggetto di valutazione e di conferma da parte del Prefetto e della competente autorità ecclesiastica";



Ministero dell'Interno

- 13 -

. in seduta del 20 giugno 1986, di fronte ad un caso di donazione da parte di una società, ha sospeso di pronunciarsi chiedendo la delibera assembleare con cui la legale rappresentante della società stessa era stata autorizzata a donare nonchè l'elenco dei soci.

III - ATTIVITA' DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI di rilevanza per le Prefetture

La Direzione Generale, ricevuti gli atti:

- a) verifica la rispondenza della domanda, dei documenti allegati e degli atti istruttori alle disposizioni; tale verifica avviene sulla base del memorandum, che si allega nella considerazione della sua utilità come guida di massima per i funzionari che istruiscono in prefettura le pratiche di cui trattasi;
- b) richiede direttamente all'ente interessato (onde evitare inutili lungaggini e che sulle prefetture gravi l'onere di mera trasmissione di carte) atti e documenti che dovevano essere originati dall'ente stesso; la richiesta viene inviata alla prefettura per conoscenza;
- c) acquisito il parere del Consiglio di Stato e predisposto il decreto di autorizzazione, invia il decreto stesso, dopo la firma del Presidente della Repubblica, alla Corte dei Conti dandone contestuale notizia direttamente all'ente e per conoscenza alla prefettura;
- d) a registrazione avvenuta, trasmette copia del decreto presidenziale alla prefettura per la consegna all'ente interessato.

o

o

o



Ministero dell'Interno

- 14 -

Nel pregare di voler dare disposizioni perchè i dipendenti Uffici esaminino con ogni attenzione le pratiche di cui trattasi, anche al fine di evitare disguidi, ritardi ed inutili scambi di corrispondenza, si assicura che gli Uffici della Direzione Generale degli Affari dei Culti non mancheranno di dare alle prefetture, anche telefonicamente, ogni possibile collaborazione.

I L M I N I S T R O

Ado SCALFARO



allegato alla circolare n.57
in data 15 settembre 1986

Ministero dell'Interno

memorandum per la verifica della domanda e dei documenti per l'autorizzazione ad enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ad acquistare immobili, accettare eredità o donazioni e conseguire legati

-
- . istanza: carta da bollo - legale rappresentante dell'ente - destinazione che si intende dare ai beni;
 - . possesso della personalità giuridica;
 - . per acquisto a titolo oneroso: compromesso o atto di compravendita; per donazione: atto pubblico di donazione; per eredità o legato: atto di pubblicazione del testamento;
 - . perizia giurata per i beni immobili; verbale di inventario e valutazione per i beni mobili; attestazioni bancarie per titoli, depositi, obbligazioni, ecc.;
 - . per eredità e legati: avviso "ad opponendum" e interpellanze dirette ai successibili ex lege;
 - . valutazione U.T.E. per beni immobili;
 - . stato patrimoniale;
 - . nulla osta autorità ecclesiastica (fino a 300 milioni: Vescovo diocesano; oltre: Sacra Congregazione);
 - . relazione e motivato parere del Prefetto.



Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE
PER LA FINANZA LOCALE

Roma, 20 settembre 1985

Al Agli Ispettorati Compartimentali
delle Tasse e II.II. sugli Affari
LORO SEDI

Divisione I°
Prot. N° 1/306/T *Allegati*

Risposta al Foglio del
Dir. Tax N°

OGGETTO: Imposta INVIM - Istituti diocesani ed interdiocesani per il sostenta-
mento del clero - Legge 20 maggio 1985, n. 222 - Momento iniziale per il
calcolo dell'incremento nei successivi trasferimenti dei beni ad essi
pervenuti.

e, p. c. : Alla Direzione Generale delle
Tasse e II.II. sugli Affari

S E D E

E' stato chiesto di conoscere quale sia il momento iniziale al quale si debba fare riferimento ai fini della determinazione dell'incremento di valore imponibile per gli eventuali atti di trasferimento a terzi posti in essere dagli Istituti diocesani ed interdiocesani per il sostentamento del clero ed aventi ad oggetto immobili pervenuti agli Istituti stessi in forza dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Al riguardo occorre premettere quanto segue:

- Con l'articolo 21 della menzionata legge n. 222/1985 è stato disposto che in ogni diocesi venga eretto, con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero e che, mediante accordo tra i Vescovi interessati, possano essere costituiti Istituti per il sostentamento del clero a carattere interdiocesano. Tali Istituti acquistano la personalità giuridica civile, a norma dell'articolo 22, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del l'Interno che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
- Ai sensi del successivo articolo 28, dalla stessa data sovraindicata restano contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi interessata. I patrimoni di detti enti sono trasferiti "di diritto" all'Istituto per il sostentamento del clero subentrante. Il patrimonio iniziale dell'Istituto viene così ad essere costituito dai beni dei benefici estinti, ai quali l'Istituto stesso succe

./.

In preparazione di un progetto di legge per la riforma del sistema tributario, si è tenuto conto delle esigenze di chiarezza e di equità, in modo da assicurare la massima trasparenza e la massima equità.

cede in tutti i rapporti attivi e passivi.

- Con vari decreti del Ministro dell'Interno del 20 dicembre 1985, pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1986, sono stati civilmente riconosciuti, con effetto dalla stessa data di pubblicazione, 219 Istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero con contestuale estinzione delle mense e benefici interessati.

Ciò premesso va considerato:

- Giusta quanto disposto con l'articolo 31 della detta legge n. 222/1985, fino al 31 dicembre 1989 sono esenti da ogni tributo ed onere, fra l'altro, gli enunciati trasferimenti "ope legis" ai nuovi Istituti per il sostentamento del clero dei beni appartenenti ai soppressi "benefici". Siffatta norma esonerativa, stante la sua ampia formulazione, ricomprende nel suo ambito anche l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
- Diversamente da quanto si verifica per l'esenzione dall'INVIM periodica (per decorso del decennio o "straordinaria") la quale, come si è già avuto modo di chiarire in altre occasioni (vd., fra l'altro, la circolare ministeriale - Dir. Gen. Tasse - n. 46 del 14.6.1985), non interrompe la maturazione dell'incremento di valore imponibile ma ne sospende semplicemente la tassazione rinviandola al primo momento successivo in cui venga a realizzarsi un presupposto di imposizione, l'esenzione dall'INVIM dovuta sui trasferimenti interrompe la maturazione dell'incremento per cui nelle successive applicazioni dell'imposta deve assumersi come valore iniziale il valore dell'immobile alla data dell'acquisto in esenzione.

Pertanto, ad avviso di questo Ministero, il formulato quesito va risolto nel senso che per gli eventuali trasferimenti a terzi, posti in essere dai 219 Istituti diocesani ed interdiocesani per il sostentamento del clero indicati nei citati decreti del Ministro dell'Interno del 20.12.1985 ed aventi ad oggetto gli immobili già appartenenti agli estinti "benefici" ai quali gli Istituti medesimi sono succeduti, deve assumersi come termine iniziale di riferimento per il calcolo dell'incremento imponibile il valore

dell'immobile al 7 gennaio 1986, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei detti decreti ministeriali di riconoscimento civile degli Istituti, di contestuale estinzione della mensa vescovile e dei "benefici" e di conseguente trasferimento "di diritto" dei patrimoni di questi ultimi agli Istituti stessi.

0

0 0

Essendo il particolare problema di interesse generale, la presente nota viene inviata a tutti gli Ispettorati Compartimentali delle Tasse con preghiera di divulgarne il contenuto agli Uffici del Registro compresi nella propria circoscrizione.

IL MINISTRO

Luigi Napolitano

**ELENCO DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO CIVILE
DEI BENEFICI ESTINTI
PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE**

1.	Bertinoro	30.4.1986
2.	Verona	6.5.1986
3.	Agrigento	7.5.1986
4.	Forlì	7.5.1986
5.	Montecassino	9.5.1986
6.	Vercelli	9.5.1986
7.	Volterra	12.5.1986
8.	Feltre	12.5.1986
9.	Belluno	12.5.1986
10.	Acquapendente	5.6.1986
11.	Bagnoregio	5.6.1986
12.	Montefiascone	5.6.1986
13.	Nepi - Sutri	5.6.1986
14.	Civitacastellana - Orte - Gallese	5.6.1986
15.	Viterbo - Tuscania - Abbazia di S.Martino al Monte Cimino	5.6.1986
16.	Santa Severina	6.6.1986
17.	Crotone	6.6.1986
18.	Mazara del Vallo	6.6.1986
19.	Reggio Emilia	7.6.1986
20.	Guastalla	7.6.1986
21.	Chiavari	9.6.1986
22.	Imola	9.6.1986
23.	Ivrea	10.6.1986
24.	Cuneo	10.6.1986
25.	Acqui	10.6.1986
26.	Acerra	18.6.1986
27.	Ischia	18.6.1986
28.	Sassari	18.6.1986
29.	Oppido Mamertina - Palmi	18.6.1986
30.	Alatri	18.6.1986
31.	Monopoli	19.6.1986
32.	Conversano	19.6.1986
33.	Iglesias	19.6.1986
34.	Castellaneta	20.6.1986
35.	Oria	20.6.1986
36.	Oristano	21.6.1986
37.	Albenga - Imperia	23.6.1986
38.	Novara	23.6.1986
39.	Fidenza	24.6.1986
40.	Ascoli Piceno	27.6.1986

41.	Asti	27.6.1986
42.	Bova	28.6.1986
43.	Matera e Irsina	28.6.1986
44.	Fossano	30.6.1986
45.	Lecce	1.7.1986
46.	Crema	1.7.1986
47.	Nicastro	1.7.1986
48.	Manfredonia e Vieste	4.7.1986
49.	Porto e Santa Rufina	4.7.1986
50.	Gallipoli	4.7.1986
51.	Nardò	4.7.1986
52.	Vittorio Veneto	7.7.1986
53.	Massa Marittima - Piombino	8.7.1986
54.	Alessandria	8.7.1986
55.	Milano	8.7.1986
56.	Modena e Nonantola	9.7.1986
57.	Livorno	10.7.1986
58.	Taranto	10.7.1986
59.	Palestrina	10.7.1986
60.	Sorrento	10.7.1986
61.	Cefalù	11.7.1986
62.	Lacedonia	12.7.1986
63.	Chioggia	16.7.1986
64.	Patti	17.7.1986
65.	Grosseto	18.7.1986
66.	Ferentino	19.7.1986
67.	Apuania	21.7.1986
68.	Reggio Calabria	21.7.1986
69.	Montevergine	21.7.1986
70.	Pistoia	22.7.1986
71.	Pontremoli	23.7.1986
72.	Rimini	23.7.1986
73.	Veroli - Frosinone	25.7.1986
74.	Teramo e Atri	25.7.1986
75.	Ariano Irpino	26.7.1986
76.	Aversa	26.7.1986
77.	Ales e Terralba	26.7.1986
78.	Isernia e Venafro	28.7.1986
79.	Cassano all'Jonio	28.7.1986
80.	Pesaro	28.7.1986
81.	Trani e Barletta	28.7.1986
82.	Padova	29.7.1986
83.	Larino	29.7.1986
84.	Termoli	29.7.1986
85.	Subiaco	29.7.1986
86.	Ampurias e Tempio	6.8.1986
87.	Carpi	8.8.1986
88.	Nuoro	8.8.1986

89.	Bisceglie	9.8.1986
90.	Bari	18.8.1986
91.	Colle Val D'Elsa	18.8.1986
92.	Trivento	18.8.1986
93.	Tursi - Lagonegro	19.8.1986
94.	Norcia	19.8.1986
95.	S.Maria di Grottaferrata	19.8.1986
96.	Lucera	20.8.1986
97.	Adria	20.8.1986
98.	Monte Oliveto Maggiore	21.8.1986
99.	Montalcino	21.8.1986
100.	Noto	21.8.1986
101.	Acerenza	21.8.1986
102.	Salerno	21.8.1986
103.	Rossano Calabro e Cariati	6.9.1986
104.	Pavia	6.9.1986
105.	Acerno	6.9.1986
106.	Città di Castello	6.9.1986
107.	Sabina e Poggio Mirteto	6.9.1986
108.	Lodi	6.9.1986
109.	Mondovì	6.9.1986
110.	Venezia	6.9.1986
111.	Trapani	6.9.1986
112.	San Severino Marche	6.9.1986
113.	Cremona	10.9.1986
114.	Velletri	10.9.1986
115.	Todi	12.9.1986
116.	Altamura	12.9.1986
117.	Tarquinia e Civitavecchia	12.9.1986
118.	Jesi	12.9.1986
119.	Vallo della Lucania	15.9.1986
120.	Brescia	17.9.1986
121.	Acireale	17.9.1986
122.	Ragusa	17.9.1986
123.	Catanzaro	17.9.1986
124.	Campobasso - Boiano	17.9.1986
125.	Spoletto	17.9.1986
126.	Trieste	17.9.1986
127.	Lanciano e Ortona	17.9.1986
128.	Concordia - Pordenone	19.9.1986
129.	Biella	19.9.1986
130.	Pozzuoli	19.9.1986
131.	Nola	19.9.1986
132.	Camerino	19.9.1986
133.	Otranto	19.9.1986
134.	Nicotera	19.9.1986
135.	Squillace	19.9.1986
136.	Sarsina	19.9.1986
137.	San Severo	19.9.1986
138.	Cesena	19.9.1986

139.	Anagni	19.9.1986
140.	Pescia	19.9.1986
141.	Ancona	19.9.1986
142.	Mileto	20.9.1986
143.	Andria	20.9.1986
144.	Udine	20.9.1986
145.	Fano	20.9.1986
146.	Monreale	20.9.1986
147.	Siena	20.9.1986
148.	Chiusi e Pienza	20.9.1986
149.	Caltagirone	20.9.1986
150.	Faenza	20.9.1986
151.	Acquaviva delle Fonti	20.9.1986
152.	Gravina	20.9.1986
153.	Savona e Noli	20.9.1986
154.	Sovana Pitigliano Orbetello	24.9.1986
155.	Tivoli	25.9.1986
156.	Vigevano	25.9.1986
157.	Bologna	25.9.1986
158.	Alba	25.9.1986
159.	Montepulciano	25.9.1986
160.	Osimo	25.9.1986
161.	Piana degli Albanesi	25.9.1986
162.	Gorizia	25.9.1986
163.	Tricarico	25.9.1986
164.	Valva e Sulmona	25.9.1986
165.	Telese o Cerreto	25.9.1986
166.	Gerace Locri	25.9.1986
167.	Alife	25.9.1986
168.	Benevento	25.9.1986
169.	Ozieri	25.9.1986
170.	Vicenza	25.9.1986
171.	Piacenza	26.9.1986
172.	Perugia	26.9.1986
173.	Ugento Santa Maria di Leuca	26.9.1986
174.	Pisa	27.9.1986
175.	Nocera	27.9.1986
176.	Sant'Agata dei Goti	27.9.1986
177.	Ascoli Satriano	27.9.1986
178.	Pinerolo	29.9.1986
179.	Città della Pieve	29.9.1986
180.	Fabriano e Matelica	30.9.1986
181.	Catania	30.9.1986
182.	Ruvo di Puglia	3.10.1986
183.	Modigliana	4.10.1986
184.	Bergamo	4.10.1986
185.	Torino	4.10.1986
186.	Capua	7.10.1986
187.	Rieti	9.10.1986

188.	Cosenza-Bisignano	11.10.1986
188.	Prato	11.10.1986
190.	Nusco	11.10.1986
191.	Venosa	11.10.1986
192.	Bitonto	11.10.1986
193.	Fiesole	13.10.1986
194.	Fermo	13.10.1986
195.	Genova	13.10.1986
196.	Chieti-Vasto	13.10.1986
197.	Ogliastra	13.10.1986
198.	Cerignola	13.10.1986
199.	La Spezia-Sarzana-Brugnato	13.10.1986
200.	Potenza-Marsico-Muro Lucano	13.10.1986
201.	Foggia	13.10.1986
202.	Treviso	13.10.1986
203.	Teggiano	13.10.1986
204.	Caiazzo	25.10.1986

**ELENCO DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO CIVILE
RELATIVI AGLI ENTI PARROCCHIA E CHIESE PARROCCHIALI ESTINTE**

1.	Roma e Ostia	supp.n.4 alla G.U. del 7.1.1986
2.	Guastalla	11.6.1986
3.	Civitacastellana - Orte - Gallese	11.6.1986
4.	Reggio Emilia	11.6.1986
5.	Verona	11.6.1986
6.	Nepi - Sutri	12.6.1986
7.	Crotone	12.6.1986
8.	Santa Severina	12.6.1986
9.	Ascoli Piceno	21.6.1986
10.	Taranto	11.7.1986
11.	Lacedonia	19.7.1986
12.	Ariano Irpino	24.7.1986
13.	Sabina e Poggio Mirteto	25.7.1986
14.	Cuneo	6.9.1986
15.	Ischia	9.9.1986
16.	S.Severo	9.9.1986
17.	Acerra	9.9.1986
18.	Grottaferrata	9.9.1986
19.	Castellaneta	10.9.1986
20.	Acerenza	10.9.1986
21.	Udine	11.9.1986
22.	Rimini	12.9.1986
23.	Pesaro	16.9.1986
24.	Brindisi - Ostuni	18.9.1986
25.	Imola	19.9.1986
26.	Ferentino	19.9.1986
27.	Orvieto	19.9.1986
28.	Crema	19.9.1986
29.	Lecce	20.9.1986
30.	Vallo della Lucania	20.9.1986
31.	Acquapendente	22.9.1986
32.	Bagnoregio	22.9.1986
33.	Sarno	23.9.1986
34.	Larino	23.9.1986
35.	Termoli	23.9.1986
36.	Montefiascone	23.9.1986
37.	Jesi	23.9.1986
38.	Padova	24.9.1986
39.	Cagliari	24.9.1986
40.	Manfredonia Vieste	24.9.1986
41.	Massa Marittima Piombino	25.9.1986
42.	Carpi	25.9.1986
43.	Milano	6.10.1986

44.	Oristano	13.10.1986
45.	Nardò	13.10.1986
46.	Mondovì	13.10.1986
47.	Lucera	14.10.1986
48.	Viterbo-Tuscania-S.Martino al Monte Cimino	14.10.1986
49.	Cremona	14.10.1986
50.	Grosseto	14.10.1986
51.	Fossano	14.10.1986
52.	Città di Castello	14.10.1986
53.	Chioggia	15.10.1986
54.	Matera	15.10.1986
55.	Mazara del Vallo	15.10.1986
56.	Nusco	15.10.1986
57.	Velletri e Segni	15.10.1986
58.	Bisceglie	15.10.1986
59.	Campagna	15.10.1986
60.	Pozzuoli	17.10.1986
61.	Pescara-Penne	17.10.1986
62.	Caiazzo	20.10.1986
63.	Chiavari	21.10.1986
64.	Porto e Santa Rufina	21.10.1986
65.	Rieti	21.10.1986
66.	Iglesias	21.10.1986
67.	Ales e Terralba	22.10.1986
68.	Capua	22.10.1986
69.	Adria	22.10.1986
70.	Acquaviva delle Fonti	22.10.1986
71.	Gallipoli	23.10.1986
72.	Nocera dei Pagani	23.10.1986
73.	Pontremoli	23.10.1986
74.	Modena e Nonantola	24.10.1986
75.	Novara	27.10.1986
76.	Lanciano e Ortona	28.10.1986
77.	Tarquinia e Civitavecchia	29.10.1986
78.	Sorrento	29.10.1986
79.	Ugento-Santa Maria di Leuca	30.10.1986
80.	Cassano allo Jonio	30.10.1986
81.	Ravenna e Cervia	31.10.1986
82.	Oria	31.10.1986
83.	Tricarico	31.10.1986
84.	S.Agata dei Goti	31.10.1986
85.	Caltagirone	3.11.1986
86.	Potenza - Marsico -Muro Lucano	3.11.1986
87.	Nola	3.11.1986
88.	Spoletto	3.11.1986